



Città di Cosenza

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 1101 del 07/08/2024

OGGETTO: Istanza presentata da CONFESSORE MARIA ROSARIA
Diniego ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette del mese di agosto alle ore 15:30 presso la residenza municipale del Comune di Cosenza, sita in piazza dei Bruzi, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 31/01/2020 e integrato, per la sostituzione di un componente dimissionario, con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo n. 267/2000;

con l'intervento dei signori:

Dott. Francescopaolo Di Menna – Presidente
Dott. Rosario Fusaro – Componente
Dott.ssa Adele Sauro - Componente

Con la partecipazione della Dott.ssa Rosaria Franca Campagna nella qualità di verbalizzante della odierna seduta, giusta delibera n. 492 del 14/11/2022.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO che l'istanza di ammissione alla massa passiva, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 34305 del 09/06/2020, presentata da CONFESSORE MARIA ROSARIA, con la quale chiede di inserirsi nel passivo per l'importo di € 691,43;

VISTA l'attestazione prevista dall'Articolo 254 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, rilasciata dal Settore, pervenuta in data, da cui si evince che l'importo inerente al credito vantato di complessivi € 691,43 non è ammissibile alla massa passiva, per le seguenti motivazioni: «il credito sottostante alla suddetta istanza risulta insussistente, appalesandosi in netta contrapposizione con i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con le Sentenze n. 24571/2018 e n. 26429/2020 le quali hanno specificato che il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica, come tale, un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato

adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili. Risulta, infatti, che l'importo rimasto incapiante nella procedura esecutiva n. 370 del 2017, ora oggetto di richiesta di ammissione alla massa passiva, essendo riconducibile esclusivamente a spese di natura legale e di precetto, non coniuga i presupposti necessari per il suo legittimo riconoscimento. Pertanto il titolo esecutivo azionato n. 1022 del 2014 risulta interamente soddisfatto con l'assegnazione delle somme nella suddetta procedura esecutiva».”;

DATO ATTO che, con nota inviata in data 25/06/2024 prot. n. 55863, questa Commissione, non ravvisando i presupposti per l'inserimento nella massa passiva dell'importo oggetto di istanza, ha comunicato al creditore istante il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 3 DPR 184/2006;

DATO ATTO che, nei termini assegnati, non risulta pervenuta da parte del creditore istante alcuna comunicazione in merito al suddetto preavviso di diniego dell'istanza di ammissione alla massa passiva della liquidazione;

RITENUTO, pertanto, che, a conclusione dell'istruttoria compiuta, ai sensi della Legge 241/1990, l'istanza meglio specificata all'oggetto della presente delibera non può essere ammessa alla massa passiva della liquidazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto.1993, n. 378 e successive modificazioni ed integrazioni.

DELIBERA

DI NON AMMETTERE, secondo le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate, l'importo di € 691,43, chiesto con l'istanza specificata in oggetto.

DI COMUNICARE la presente deliberazione al soggetto firmatario dell'istanza, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del DPR 378/1993.

DI DISPORRE che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex articolo 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/93, venga pubblicata, all'albo pretorio online del Comune, sul sito istituzionale internet dell'Ente e sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune dedicata a tutti gli atti ed avvisi della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Presidente

f.to (Dott. Francescopaolo Di Menna)

La Verbalizzante

f.to (Dott.ssa Rosaria Franca Campagna)

Componente

f.to (Dott. Rosario Fusaro)

Componente

f.to (Dott.ssa Adele Sauro)

ESECUTIVITA' IMMEDIATA
(ex art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378 del 24/08/1993)

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile

La Verbalizzante
f.to (Dott.ssa Rosaria Franca Campagna)

Cosenza, li 07/08/2024

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal **- 7 AGO. 2024**

Cosenza, li **- 7 AGO. 2024**

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott.ssa Rosaria Franca Campagna

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

La Verbalizzante
(Dott.ssa Rosaria Franca Campagna)

